

COMUNE DI JOVENÇAN
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO E
CONCESSIONI UTENZA

Approvato con delibera C.C. n. 112 del 22.06.1989

Modificato con delibera C.C. n. 1 del 10.01.1997 visto CO.RE.CO n. 379 del 03.02.1997

CAPO I°
DISCIPLINA DELLE CONCESSIONI – NORME CONTRATTUALI

ART. 1

L'utenza dell'acquedotto comunale viene concessa esclusivamente per i fabbricati insistenti nel territorio del Comune di Jovençan. Le concessioni si intendono fatte a solo uso domestico, ivi compreso l'abbeveramento del bestiame, e pertanto il concessionario non potrà destinare l'acqua erogata ad altri usi ivi compresa irrorazione e irrigazione.

ART. 2

La domanda di concessione dell'utenza, da indirizzarsi al Sindaco in competente bollo, dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- Generalità complete, codice fiscale e domicilio del richiedente;
- Indicazione dello stabile per cui è fatta la richiesta;
- Numero delle utenza richieste per ogni fabbricato, con la indicazione del diametro richiesto e dei materiali che saranno utilizzati;
- Impegno di uniformarsi a tutte le norme contenute nel presente Regolamento.

ART. 3

L'allacciamento sarà effettuato, a cura e spese degli interessati, nel punto e con le modalità indicate dall'Ufficio Tecnico Comunale, il quale potrà altresì disporre che siano impiegate tubazioni di materiale e diametro diversi da quelli richiesti nella domanda di cui all'articolo precedente.

Il contatore viene installato a cura e spese dell'utente, ed immediatamente piombato dall'incaricato del Comune ed è fornito dall'Amministrazione Comunale, cui l'utente deve rimborsare il prezzo di costo.

Negli edifici che ospitano più alloggi (condomini) viene installato agli effetti del rilievo dei consumi un contatore centrale con le modalità di cui sopra essendo salva per i condomini la facoltà di installare a proprie cure e spese singoli contatori nei diversi alloggi per effettuare il riparto delle spese derivanti dal consumo d'acqua potabile.

ART. 4

L'allacciamento potrà avere luogo soltanto dopo che il richiedente avrà sottoscritto apposito contratto di utenza. Le relative spese (bolli, registrazione, diritti) sono a carico del concessionario.

ART. 5

Le concessioni s'intendono della durata di un anno e si intendono tacitamente rinnovate salvo disdetta da parte dell'utente da comunicare con lettera raccomandata o da parte dell'Amministrazione da deliberare dalla Giunta Comunale.

ART. 6

Qualora, per qualsiasi motivo, il fabbricato oggetto della concessione passi ad altro proprietario quest'ultimo dovrà trasmettere al Sindaco, entro 15 giorni, una dichiarazione con la quale si obbliga di subentrare senza interruzione al precedente proprietario tanto per l'osservanza delle norme regolamentari quanto per il pagamento degli oneri, eventualmente arretrati. Nel caso il fabbricato venisse diviso per qualsiasi ragione tra più proprietari, dovrà essere segnalato il nominativo di un delegato o amministratore, o l'Amministrazione avrà diritto di applicare le penalità previste nella

tabella allegato “B” nei confronti di quei proprietari che non avranno presentato nel termine fissato la dichiarazione di cui sopra.

ART. 7

Ove esigenze di servizio dell’acquedotto (riparazioni, manutenzioni, ecc.), ovvero cause di forza maggiore (mancanza d’acqua, guasti, ecc.), oppure l’esecuzione di opere pubbliche o qualunque altra causa non prevedibile determinassero l’Amministrazione a sospendere l’erogazione dell’acqua ai privati in qualsiasi tempo, nessun diritto, nessun indennizzo o rifusione potrà essere richiesto dagli utenti.

Gli utenti dovranno comunicare tempestivamente all’Ufficio Tecnico Comunale quando sia necessaria l’interruzione dell’erogazione d’acqua per riparazioni guasti o esecuzione lavori sulle condutture. L’Amministrazione si farà premura di avvisare tempestivamente quando le interruzioni si potranno prevedere in anticipo.

CAPO II° **CONSUMI – LETTURE**

ART. 8

Nel primo bimestre di ogni anno apposito incaricato del Comune procederà alla lettura dei contatori e annoterà su apposito schedario il consumo di ogni singola utenza, rilasciando copia sottoscritta della lettura eseguita.

Per le utenze della parte alta del Comune – zona turistica – le letture verranno effettuate dal 15 luglio al 15 agosto di ogni anno.

ART. 9

Nel caso di guasto constatato di un contatore, il consumo – se nel primo anno di utenza – sarà stabilito in base al consumo dell’anno successivo, se negli anni successivi nella stessa misura dell’anno precedente.

ART. 10

In caso di constatazione di mancato o irregolare funzionamento del contatore l’utente dovrà darne immediata comunicazione all’Ufficio Tecnico Comunale che ne disporrà per la sostituzione a spese dell’utente stesso.

CAPO III° **PAGAMENTI – IRREGOLARITA’ – ABUSI**

ART. 11

La riscossione delle annualità maturate verrà effettuata dal Comune mediante ruoli con le stesse modalità ed oneri previsti per la riscossione delle entrate fiscali.

ART. 12

In caso di inosservanza delle norme contenute nel presente Regolamento sarà comminata l’ammenda di cui alla tabella allegato “B”, restando inteso che la misura dell’ammenda verrà raddoppiata di recidiva in recidiva.

ART. 13

Le ammende di cui sopra saranno comminate con deliberazione della Giunta Comunale sulla scorta del rapporto da parte del personale tecnico o di vigilanza del Comune.

CAPO IV°
NORME TECNICHE PER L'UTENZA E L'EROGAZIONE DELL'ACQUA

ART. 14

L'apparecchio contatore dei consumi dovrà essere collocato all'interno del fabbricato, se all'esterno, in apposita nicchia per la difesa delle intemperie e del gelo, comunque, in locale o posizione facilmente accessibile per le letture, ispezioni, controlli da parte del personale incaricato.

Il contatore rimarrà di proprietà dell'utente, questi avrà cura del suo buon funzionamento, richiamandosi in proposito il disposto di cui all'art.10.

ART. 15

Al momento della posa sia il contatore che i giunti verranno sigillati con apposito piombo da parte del personale incaricato e l'utente sarà ritenuto responsabile delle rotture dei sigilli stessi che non siano state fatte dagli agenti comunali preposti al servizio. Tra la presa ed il contatore non vi deve essere alcuna interruzione o derivazione.

ART. 16

Immediatamente prima del contatore sarà collocato un rubinetto di chiusura del flusso, la cui manovra sarà riservata ai soli agenti dell'Amministrazione Comunale.

A parziale deroga dell'art. 15, potrà essere installato dall'incaricato del Comune, su richiesta ed a spese dell'utente, tra il rubinetto di chiusura del flusso ed il contatore, un filtro per la pulizia dell'acqua, al fine di facilitare e migliorare la manutenzione del contatore.

ART. 17

Il Comune avrà facoltà in qualsiasi tempo di ispezionare il contatore e gli impianti interni delle abitazioni a mezzo di personale appositamente autorizzato.

ART. 18

Gli allacciamenti alla rete principale dovranno essere preventivamente comunicati all'Ufficio Tecnico del Comune ed eseguiti a perfetta regola d'arte, della perfetta esecuzione delle opere saranno responsabili i concessionari.

I pozzetti che fossero necessari realizzare sulla rete comunale dovranno avere una dimensione minima di cm. 80 per lato se rettangolari ed un diametro minimo di cm. 80 se circolari. Le condotte dovranno preferibilmente essere posate al di fuori delle sedi stradali; in ogni caso il concessionario è tenuto al ripristino a propria cura e spesa dei manti di superficie.

Gli attraversamenti delle strade comunali devono essere eseguiti secondo le norme in vigore per gli attraversamenti alle strade regionali.

CAPO V°
RESPONSABILITA' ED OBBLIGHI DELL'UTENTE

ART. 19

In tutte le condutture ed apparecchiature all'interno dei fabbricati dovranno essere impiegati materiali innocui, escludendo assolutamente l'impiego di materie che possono essere ritenute nocive.

ART. 20

E' fatto assoluto divieto di mettere in comunicazione diretta le diramazioni delle condutture dell'acqua potabile con i vasi e gli scarichi delle latrine ed altre condutture di scarico.

I condotti per la pulizia delle latrine, orinatoi, ecc. dovranno essere alimentati da appositi serbatoi ai quali l'acqua pervenga per libero deflusso da bocche sollevate almeno venti centimetri sul massimo livello dell'acqua negli stessi serbatoi.

ART. 21

L'acqua fornita ad un fabbricato deve essere consumata esclusivamente nel medesimo con assoluto divieto di deviarla in tutto o in parte ad altri edifici o a parti del fabbricato medesimo con comprese nell'utenza convenzionata.

ART. 22

E' vietato apportare modifiche alla distribuzione dell'acqua all'interno del fabbricato che comportino variazioni di utenza senza averne avuto la preventiva autorizzazione e, di conseguenza, rinnovato in conformità il contratto di utenza.

ART. 23

Il locale o la nicchia in cui è posto il contatore dovrà essere mantenuto in stato di decente nettezza e sgombro in modo che sia possibile in qualsiasi momento visitare il contatore.

Il contatore dovrà essere posto in posizione facilmente accessibile ed in modo che ne sia agevole la lettura.

ART. 24

Ogni qualvolta venga segnalato un incendio in un punto qualsiasi in cui arrivi o sia prossima la conduttura, tutti gli utenti servizi dovranno chiudere tutti i rubinetti per consentire un maggiore afflusso ai mezzi estintori.

CAPO VI°

PROVVIDENZA A FAVORE DEGLI ALLEVATORI

ART. 25

Gli agricoltori allevatori di bestiame che installino nelle stalle impianti per abbeveramento del bestiame con apposito contatore usufruiranno della tariffa agevolata prevista nella tabella "A". Non sono permesse prese per usi diversi da quelli strettamente connessi all'allevamento del bestiame.

CAPO VII°

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

ART. 26

Nel caso di allacciamenti provvisori e/o a tempo determinato, non è richiesto il formale contratto di utenza che sarà sostituito dalla deliberazione di autorizzazione della Giunta Comunale. Deve comunque essere posto in opera il contatore secondo le indicazioni degli articoli precedenti.

ART. 27

L'Amministrazione Comunale si riserva di modificare, completare o aggiornare le norme contenute nel presente regolamento. Eventuali modifiche e aggiornamenti di cui sopra si intendono obbligatorie, dopo l'approvazione da parte dell'Autorità Tutoria, anche per coloro che siano investiti della concessione d'acqua, salvo che – con dichiarazione scritta presentata al Sindaco entro

un mese dal giorno in cui avranno avuto avviso delle variazioni – non dichiarassero di voler recedere e scindere il contratto.

ART. 28
CANONE PER CONSUMO MINIMO

In caso di consumo nullo ed in caso di consumi che comportino il pagamento di somme inferiori a Lit. 2.000 verranno poste a ruolo Lit. 2.090 oltre aggio quale minimo imponibile.